

DELIBERA N. 22/12/CSP

ARCHIVIAZIONE

**ALLA SOCIETÀ ELEMEDIA S.P.A. (ESERCENTE L'EMITTENTE
RADIOFONICA IN AMBITO NAZIONALE "RADIODEEJAY") PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38,
COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto cont. n. 76/11/DIC/- PROC N.2327/CA, datato 1 agosto 2011, inviato per notifica a mezzo servizio postale in data 7 agosto 2011 e ricevuto in data 10 agosto 2011, con il quale è stata contestata alla società Elemedia S.p.a., esercente l'emittente per radiodiffusione sonora in ambito nazionale «Radio DeeJay» con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 98, la violazione del disposto dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni per aver trasmesso pubblicità oltre i limiti di affollamento orario del 20%: il giorno 10 maggio 2011, nella fascia oraria 08-09, per una durata complessiva di 13 minuti e 21 secondi, pari ad una percentuale oraria del 22,25%, il giorno 13 maggio 2011, nella fascia oraria 08-09, per una durata complessiva di 12 minuti e 58 secondi, pari ad una percentuale oraria del 21,61% (nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva la percentuale di affollamento orario risulta esser pari al 19,16% e al 20,08%) e nella

fascia oraria 18-19, per una durata complessiva di 12 minuti e 23 secondi, pari ad una percentuale oraria del 20,63%(nella fascia oraria immediatamente precedente e successiva la percentuale di affollamento orario risulta esser pari al 21,27% e al 20,22%);

RILEVATO che, altresì, la parte, con nota pervenuta in data 19 settembre 2011 (prot. n. 0047508), ha dato riscontro agli addebiti contestati dall' Autorità, sostenendo che: *“Le interruzioni pubblicitarie programmate dall' emittente radiofonica nazionale “Radio DeeJay” sono caratterizzate dalla presenza, tra un messaggio pubblicitario e l' altro, di un separatore consistente in una interruzione di un secondo circa tra uno spot e l' altro, al fine di ben evidenziarle, in assenza di immagini, la netta fine ed il distinto inizio dei diversi spot pubblicitari. Tali brevi interruzioni non sono di certo da conteggiarsi nel calcolo dell' affollamento orario poiché trattasi di secondi privi di alcun contenuto, benché meno di carattere pubblicitario. Per tale ragione, conteggiando correttamente delle interruzioni pubblicitarie, così come da Registro dei Programmi e palinsesto giornaliero delle giornate indicate, l' emittente radiofonica ha trasmesso: in data 10 maggio 2011, nella fascia oraria 08/09 un numero di 30 spot pubblicitari, per una durata complessiva, al netto dei separatori, di 13 minuti e 02 secondi e per una percentuale oraria di affollamento pari al 21,72%, recuperando poi l' eccedenza nella fascia oraria successiva; in data 13 maggio 2011, nella fascia oraria 08/09 un numero di 28 spot pubblicitari, per una durata complessiva, al netto dei separatori, di 12 minuti e 02 secondi e per una percentuale oraria di affollamento pari al 21,06%, ma avendo già recuperato l' eccedenza nella fascia oraria precedente e nella fascia oraria 18/19 un numero di 28 spot pubblicitari, per una durata complessiva, al netto dei separatori, di 11 minuti e 49 secondi e per una percentuale oraria di affollamento pari al 19,69%”*;

RILEVATO che altresì, la parte, in data 10 novembre 2011, è stata udita in audizione, come dalla stessa richiesto con nota del 19 settembre 2011, acquisita al protocollo n. 0047508. In tale sede la parte, oltre a richiamare integralmente le memorie difensive pervenute contestualmente alla nota di cui sopra, si è impegnata a produrre copia della registrazione dell' emesso comprovante le percentuali di affollamento già riportate negli scritti difensivi;

RILEVATO che, l' Autorità, al fine di consentire alla parte di produrre la documentazione integrativa di cui sopra, ha disposto, con nota prot. n. 0062274 del 10 novembre 2011, la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7 del ai sensi dell' articolo 7 del *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, approvato con delibera dell' Autorità n. 136/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, così come modificata dalla delibera 130/08/CONS del 12 marzo 2008, dei termini del procedimento di specie;

RILEVATO che, la società Elemedia S.p.A., con nota prot. n. 0067857 del 2 dicembre 2011, ha trasmesso la documentazione integrativa di cui alla sospensione dei termini procedurali, consistente nella registrazione del solo emesso pubblicitario afferente alle giornate e alle relative fasce orarie oggetto di contestazione nonché dei rispettivi palinsesti, da ciò scaturendo la riapertura degli stessi;

RILEVATO che, l' Autorità, ad esito di ulteriori esigenze istruttorie, ascrivibili all' applicazione del c.d. "margine di tolleranza" alle percentuali di calcolo dell' emesso ha disposto, con nota prot. n. 0071964 del 23 dicembre 2012, la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7 del ai sensi dell' articolo 7 del "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell' Autorità n. 136/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, così come modificata dalla delibera 130/08/CONS del 12 marzo 2008, dei termini del procedimento di specie;

RILEVATO che, ad esito degli approfondimenti istruttori richiesti e , in particolare, dell' applicazione a titolo compensativo dell' inserimento dei c.d. separatori tra ciascuno *spot* di ogni *cluster* pubblicitario, di un margine forfettario di tolleranza sulle misurazioni delle percentuali di affollamento orario, pari allo 0,90%, le percentuali ricalcolate risultano esser le seguenti: in data 10 maggio 2011, la percentuale di affollamento della fascia oraria 08-09 è risultata esser pari al 21,44% in luogo del 22,25%, in data 13 maggio 2011, la percentuale di affollamento della fascia oraria 08-09 è risultata esser pari al 20,47% in luogo del 21,61% e quello della fascia oraria 18-19 è risultata esser pari al 19,66% in luogo del 20,63;

RITENUTO, per l' effetto che, con riferimento alla fascia oraria 08-09 del 10 e 13 maggio 2011, alla luce dell' applicazione del criterio della c.d. "tolleranza" non risultano più sussistere le condizioni di sanzionabilità precedentemente rilevate, in quanto gli sforamenti orari risultano esser assorbiti nelle fasce orarie precedenti o successive (10 maggio 18,33% e 16,52% e 13 maggio 18,47% e 20,08%) in quanto recanti percentuali di affollamento al di sotto del limite legale, mentre per quel che attiene alla fascia oraria 18-19 del 13 maggio 2011, questa appare in linea con le disposizioni normative vigenti;

RITENUTO, inoltre, di poter accogliere le eccezioni sollevate in sede di memorie difensive, in quanto l' emittente di specie ha supportato, per il tramite di dati di fatto, rappresentati dalle registrazioni del solo emesso pubblicitario, privo quindi dei separatori, il dato percentuale dichiarato in tale sede;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44 del 2010, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, [...]. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva”*;

RITENUTO, pertanto, che non si riscontra da parte della Società Elemedia S.p.A., esercente l'emittente per radiodiffusione sonora in ambito nazionale «Radio DeeJay» con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 98, nei giorni e nelle relative fasce orarie oggetto di contestazione, la violazione del disposto di cui all' articolo 38, comma 7, del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento, in ragione dell' attestazione, per il tramite di dati di fatto oggettivi, quali la registrazione dell' emesso pubblicitario, del rispetto, nei giorni e nelle relative fasce orarie oggetto di contestazione, del limite di affollamento di cui all'art. 38, comma 7, del d.lgs. d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

Delibera

L'archiviazione del procedimento n. 2327/CA nei confronti della società Elemedia S.p.A., esercente l'emittente radiofonica in ambito nazionale “Radio DeeJay”, avente sede in Roma, in via Cristoforo Colombo, n. 98.

Roma, 15 febbraio 2012

f.f. IL PRESIDENTE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

